



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

ORDINANZA N. 66 del 13/1/2019

Oggetto: Disposizioni in materia di manutenzione e pulizia lotti liberi.-

IL SINDACO AUTORITA' DI PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO:

Che: ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 225 del 22 febbraio 1992, il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile;

Visto: il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particolare, l'art. 54 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Considerato che: le condizioni climatiche del periodo, nonché la vegetazione spontanea secca presenti nei fondi favoriscono, oltre al rischio di incendi, anche il proliferare di zanzare, zecche, topi e parassiti vari, con ripercussione sulla salute e l'igiene pubblica;

Visti: i Regolamenti di igiene vigenti;

Visto: il PRG;

Visti: gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;

Visto: il D.L.vo n. 152 del 03/04/2006, recante norme in materia ambientale;

Considerata: la necessità non differibile di una maggiore e costante attività di vigilanza ambientale sul territorio comunale da parte della Polizia Municipale per il rischio di incendi, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalla normativa di settore;

Che: le anzidette condizioni sono aggravate da uno stato di degrado e di incuria di quelle aree, su cui i legittimi proprietari o i possessori a qualsiasi titolo non hanno provveduto all'estirpazione delle erbacce secche ed alla bonifica dei cumuli di rifiuti accumulati in maniera incontrollata nei propri terreni;

Che: l'abbandono dei terreni privi di adeguata recinzione permette l'accesso a chiunque possa creare un potenziale pericolo di azioni determinanti l'insacco di incendi o di abbandoni di materiale di qualsiasi provenienza, anche infiammabile e/o inquinante;

Attesa: la necessità che i proprietari o i conduttori dei fondi attuino periodicamente la pulizia dei propri terreni, specie quelli incolti e vicini alle sedi stradali, agli insediamenti abitativi ed agli spazi ed aree pubbliche;

ORDINA

1. alle persone fisiche e giuridiche che detengono, a qualsiasi titolo terreni pubblici e privati in tutto il territorio comunale, di procedere e mantenere in perfetto stato di pulizia:
 - I boschi di qualsiasi tipo ed essenze, comprese le macchie mediterranee;
 - I terreni, anche quando recintati, e limitrofi alle aree boschive ed agli insediamenti abitativi;
 - I giardini privati di case e ville che interessano tutto il territorio comunale, ivi comprese le siepi che occupano la sede stradale e/o i marciapiedi.
 - I terreni confinanti con strade comunali, provinciali, statali e vicinali con la costante pulizia e l'eliminazione della vegetazione secca, effettuando apposite fasce tagliafuoco lungo il perimetro dell'area interessata di adeguata larghezza in funzione della orografia e comunque non inferiore a mt. 15. La realizzazione e l'efficienza delle fasce frangi fuoco e le ripuliture di cui sopra devono essere assicurate entro il 15 giugno di ogni anno. Tale termine è prorogabile, ove risulti necessario, sulla base dell'andamento climatico dell'anno in corso, dell'altimetria e dell'orografia del territorio, da parte del servizio ispettorato ripartimentale delle foreste competente. La

proroga deve essere richiesta per iscritto e contenere apposita planimetria in scala 1/10.000 e/o 1/2000, con l'indicazione della zona oggetto dell'intervento;

2. Ai proprietari, o chi per essi, di aree libere non ancora edificate all'interno del perimetro urbano di provvedere:
- alla recinzione dell'intero perimetro delle aree libere al fine di impedirne l'accesso a chiunque;
 - alla costante pulizia ed eliminazione della vegetazione secca e della sterpaglia intorno ai fabbricati, agli impianti ed ai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 30-35;
 - alla immediata rimozione, a propria cura, di rifiuti di qualsiasi natura e provenienza ivi depositati a norma di legge, nonché di arbusti, sterpaglie e quant'altro possa causare pericolo di incendi, di sporcizia o di habitat per roditori, parassiti, insetti, etc.. Qualora venga accertata la presenza nei propri terreni di ratti o parassiti in genere o di rifiuti, i proprietari o i detentori a qualsiasi titolo delle aree interessate, dovranno procedere alla disinfestazione, pulizia e bonifica, ai fini della salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente, ferma restando a loro carico la responsabilità di attivare tutti gli accorgimenti per scongiurare eventuali inneschi o propagazione di incendi o pericoli di inquinamento;

AVVERTE

- A. Qualora gli organi di polizia accertino nel corso dell'attività di controllo violazioni alle disposizioni impartite con la presente Ordinanza, i soggetti inadempienti saranno ritenuti direttamente responsabili di eventuali danni che si dovessero verificare a persone e/o beni mobili e immobili, e saranno denunciati alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi *degli artt. 449 e 650 del C.P.*, e delle norme vigenti in materia, nonché, in via sostitutiva, si provvederà con l'esecuzione d'ufficio delle opere necessarie, con rivalsa delle spese sostenute a carico dei trasgressori;
- B. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti che non ottempereranno alle disposizioni della presente ordinanza, saranno passibili di sanzioni amministrative pecuniarie in misura da €. 25,00 ad €. 500,00 così come dell'art 7-bis dei D.L.vo n 267/2000 e ss.mm. ed int.
- C. Ove ne ricorrano le circostanze, saranno applicate le sanzioni penali previste dal D.L.vo n. 152/06, come modificato ed integrato e sarà data notizia di reato alla competente Autorità Giudiziaria

DISPONE CHE

La presente Ordinanza che abroga le precedenti emanate in materia viene pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito Internet del Comune, nonché affissa nei luoghi pubblici e trasmessa al Comandante della locale Polizia Municipale, al Dirigente dell'U.T.C., alla Stazione Carabinieri di Naro.

Il Corpo di Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati di fare rispettare la presente Ordinanza e della vigilanza su tutto il territorio comunale.

INFORMA

che, a norma dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e della LR 10/91, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR Sicilia, entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato o al Presidente della Regione ai sensi del DPR n. 1199/1971, entro 120 gg. dalla data della sua pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 13/5/2019



Il Sindaco
(Or. Maria Grazia Brandara)